



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOBBE e GARAVINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2019

Modifiche all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle prestazioni pensionistiche dei pensionati residenti all'estero, e disposizioni relative ai trattamenti indebitamente percepiti

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, obbliga l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla verifica annuale delle situazioni reddituali che incidono sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche erogate e al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Tale articolo non specifica esplicitamente che le verifiche reddituali annuali debbano essere effettuate anche all'estero e infatti l'INPS effettua tali rilevazioni all'estero in maniera sporadica e discontinua.

I ritardi, la farraginosità con cui sono effettuati gli accertamenti reddituali dei pensionati residenti all'estero, il complicato iter procedurale delle rilevazioni e la fluttuazione dei tassi di cambio hanno comportato negli anni la nascita « dell'indebito ».

Gli importi da restituire variano da poche centinaia a migliaia di euro: l'impatto economico, umano e psicologico sui pensionati che ricevono le lettere di recupero da parte dell'INPS è devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati (aventi diritto a prestazioni legate al basso reddito) e soprattutto la loro totale buona fede che normalmente esclude la presenza di dolo.

Il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 che la cadenza annuale delle verifiche sulle situazioni reddituali sia estesa

anche ai pensionati italiani residenti da almeno dieci anni all'estero.

All'articolo 2 si prevede una sanatoria relativa al recupero delle prestazioni pensionistiche e familiari indebitamente erogate dall'INPS ai pensionati italiani residenti da almeno dieci anni all'estero per i periodi fino al 31 dicembre 2018.

L'intervento prospettato nell'articolo 1 eliminerebbe alla fonte le cause che provocano l'insorgere delle situazioni debitorie che da anni stanno affliggendo i nostri connazionali residenti all'estero ed equiparerebbe i pensionati residenti all'estero ai pensionati residenti in Italia in materia di frequenza delle rilevazioni reddituali. In più con il comma 2 dell'articolo 1 e con l'articolo 2.1 si eviterebbe per il futuro la formazione dell'indebito.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede inoltre la sanatoria dell'indebito pensionistico per i redditi inferiori a 9.370,34 euro; il recupero nel limite del 50 per cento dell'indebito per i redditi superiori a 9.370,34 euro; che il recupero sia effettuato in base alle norme vigenti e cioè che l'eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa e che l'importo sia recuperato ratealmente senza interessi; che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell'interessato che ha percepito indebitamente le prestazioni a carico dell'INPS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: « pensionati » sono inserite le seguenti: « , anche se residenti all'estero, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « salvo quanto previsto dal comma 2.1 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. L'ammontare del trattamento pensionistico, ricalcolato in base alla verifica di cui al comma 2, per i pensionati residenti da almeno dieci anni all'estero si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la verifica ».

Art. 2.

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito, fino al 31 dicembre 2019, prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2019, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro.

2. Qualora i soggetti residenti all'estero, che hanno indebitamente percepito le prestazioni di cui al comma 1, abbiano percepito,

nell'anno 2019, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro si procede al recupero dell'indebito limitatamente alla metà dell'importo indebitamente percepito.

3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 del presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del soggetto di cui al periodo precedente solo nel caso in cui si accerta il dolo del soggetto medesimo.